

ALLEGATO D al Rep.n. 14006/8192-----
STATUTO DELLA "CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SOCIETA'
A RESPOSABILITA' LIMITATA"-----
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----
Articolo 1-----

1.1. E' costituita una Società a responsabilità limitata in house denominata "CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI - Società a responsabilità limitata", in forma abbreviata: "C.S.P. - S.R.L." con socio unico il Comune di Civitavecchia.-----

La società è retta nella forma "in house providing", ai sensi dell'Art. 16 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i. e dell'Art. 5 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.-----
Possono far parte del capitale sociale esclusivamente Enti Pubblici, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.-

1.2. La denominazione e la sua forma abbreviata potranno essere scritte con qualunque carattere o rilievo tipografico e formare oggetto di design.-----

1.3. Le norme statutarie di cui infra, nella parte in cui derogano all'ordinaria disciplina delle società di capitali di cui al codice civile, trovano la propria ragione nella circostanza che la Società è una società "in house", a capitale interamente pubblico ed avente ad oggetto la gestione, in affidamento diretto, di Servizi Pubblici Locali e strumentali dell'ente pubblico socio, al fine di garantirne l'unitarietà. Come tale, altresì, la Società è soggetta ad un controllo da parte dell'ente pubblico titolare del relativo capitale sociale analogo a quello da quest'ultimo esercitato sui propri servizi, esercitando quest'ultimo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della Società, nonché è destinata ad esercitare la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico che la controlla (di seguito, anche, semplicemente "Ente Pubblico"); il tutto come meglio in appresso.-----

1.4. Il detto controllo analogo ed il relativo vincolo di delegazione interorganica si esprimono nei poteri di indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sull'insieme dei più importanti atti di gestione e tali poteri sono esercitati, in conformità al presente statuto, per le finalità inerenti la programmazione, la regolazione e la gestione del servizio oggetto di affidamento diretto. In analogia con quanto avviene per il controllo dei propri organi ed uffici, l'Ente Pubblico socio, che affida i Servizi Pubblici Locali e strumentali, effettua sulla Società il controllo strategico e del bilancio preventivo e consuntivo nonché controlli continuativi sull'attività tecnico-amministrativa, attraverso le proprie strutture sulla base delle rispettive e specifiche c o m p e t e n z e .-----

Articolo 2-----

2.1. La Società ha sede in Civitavecchia (RM), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.-----
2.2. I soci possono istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e dipendenze.-----

2.3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo o del revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal competente Registro delle Imprese.-----

Articolo 3-----

3.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050
(due mil accini qua nta).-----

3.2. La durata della Società può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.-----

OGGETTO SOCIALE-----

Articolo 4-----

4.1. La Società ha quale oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. In particolare, la Società ha per oggetto l'autoproduzione e la gestione dei Servizi Pubblici Locali di interesse economico generale e strumentali in favore prevalentemente del Comune di Civitavecchia nell'ambito del territorio di competenza dello stesso, e, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, di servizi, attività e opere ad essi connesse e collegati, ivi comprese le riscossioni afferenti i servizi affidati.-----

4.2. In particolare, tra gli altri, la Società ha ad oggetto l'autoproduzione e la gestione dei Servizi Pubblici Locali e strumentali di seguito, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, indicati:-----

A) Esercizio, organizzazione e gestione dei servizi di mobilità costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di:

- trasporto pubblico locale (TPL) in ambito urbano, suburbano e extraurbano, incluso il servizio pubblico autofilotranviario sotterraneo e ferroviario di persone e cose;-----

- l'esercizio delle attività connesse alla mobilità e al trasporto, quali il trasporto scolastico, disabili e anziani, servizi di collegamento stazione – porto/aeroporto, servizi sostitutivi delle FS o di altri vettori, servizi atipici di trasporto anche con servizi a chiamata, servizi di trasporto intermodale, servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo;-----

- gestione dei titoli di viaggio e dei servizi automatizzati o informatizzati di bigliettazione;-----

- gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi pubblici a pagamento, aree attrezzate per la sosta, servizio rimozione veicoli, sistemi integrati di controllo del traffico, gestione del preferenziamento semaforico, accesso ai centri urbani ed i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo e quant'altro attinente al trasporto;-----
- progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere e infrastrutture connesse al trasporto in genere;-----
- programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di sistemi di viabilità e traffico;-----
- manutenzione e gestione della illuminazione pubblica;-----
- vigilanza delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici;-----
- fornitura, manutenzione e gestione delle paline di fermata degli a u t o b u s ;-----
- ogni altra funzione connessa alla mobilità nel rispetto della normativa vigente.-----

B) Esercizio, organizzazione e gestione dei servizi inerenti al settore ambiente, costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di:

- raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;-----
- spazzamento e lavaggio viario;-----
- manutenzione, gestione, spazzamento e pulizia parchi, giardini e arredo urbano;-----
- gestione e verifica impianti termici, ivi incluso il servizio di supporto tecnico per il controllo obbligatorio delle caldaie;-----
- servizi cimiteriali;-----
- gestione, pulizia e manutenzione spiagge pubbliche;-----
- servizio di gestione del canile comunale;-----
- servizio di bagni pubblici a pagamento;-----
- altri servizi e attività, a complemento o integrazione delle attività già affidate, o nuove attività affini o connesse, nel rispetto della legge sulla norme vigente;-----
- gestione di stazioni di trasferimento rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato;-----
- gestione di discariche per lo smaltimento rifiuti;-----
- raccolta differenziata dei rifiuti urbani come vetro, metalli, plastica, carta, imballaggi in genere ecc, anche porta a porta, e loro commercializzazioni;-----
- lo spurgo di pozzi neri e trasporto fanghi;-----
- la protezione e la pulizia di canali e delle altre opere irrigue;-----
- la bonifica di siti, anche da amianto e materiali pericolosi;-----
- realizzazione e gestione di impianti di riciclaggio, recupero, inertizzazione, compostaggio, cogenerazione, ammasso, deposito, innocuizzazione e trattamento dei rifiuti solidi e liquidi, fanghi, depurazione delle acque e dei fiumi, nonché l'esecuzione di tutte le

operazioni tecniche e commerciali inerenti e connesse a tali servizi e attività;-----

C) Esercizio, organizzazione e gestione dei servizi inerenti al settore socio - sanitario costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di:-----

- dispensazione, tramite farmacie al dettaglio, di prodotti farmaceutici, da banco, parafarmaceutici e attività complementari;-----

- tutte le attività inerenti ai servizi socio assistenziali nelle varie forme consentite dalle leggi in quanto servizio pubblico locale e connesse alle relazioni di aiuto alla persona (anziani, meno abili, infanzia) e attività complementari;-----

- le attività inerenti l'assistenza educativa culturale.-----

D) Esercizio, organizzazione e gestione dei servizi strumentali costituiti dall'insieme dei servizi di:

- manutenzione degli immobili/edifici comunali;-----

- servizio di pronto intervento per piccole manutenzioni relative, fra l'altro, a marciapiedi e manto stradale;-----

- servizio informativo turistico;-----

- altri servizi strumentali e di supporto amministrativo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi di pulizia e di portierato.----

4.3. Nell'esercizio delle attività di cui ai precedenti punti, la Società potrà realizzare gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e al potenziamento degli impianti e delle dotazioni nonché gli interventi di ristrutturazione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, e gli interventi di valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le caratteristiche funzionali degli impianti e delle dotazioni destinati al servizio pubblico concesse in uso dal socio.-----

4.4. La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto all'attività di cui sopra nonché potrà compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare connessa con l'attività sociale, purché necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.-----

4.5. Fermo quanto sopra, la Società potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine, concedere fideiussioni per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, il tutto comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, in particolare per quanto concerne le c.d. attività riservate, e purché tutte tali operazioni non costituiscano attività prevalente della Società.-----

4.6. La Società opera nel campo dei Servizi Pubblici Locali e strumentali ai sensi delle disposizioni comunitarie e delle leggi nazionali e regionali tempo per tempo vigenti ed essendo chiamata a svolgere servizi pubblici e di utilità sociale è tenuta ad operare nel

rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.-----

4.7. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con altri Enti locali, potendo anche partecipare a gare o comunque stipulare accordi o convenzioni nell'ambito di norme di legge.-----

4.8. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso ai cittadini alle notizie inerenti i servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento d e g l i impianti.-----

4.9. La Società, potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento, in condizione di efficienza, efficacia ed economicità, dell'oggetto sociale, purché svolte in misura non prevalente all'esercizio diretto dell'attività sociale e in maniera strumentale al suo perseguitamento, comunque in misura inferiore al 5% (cinque per cento) del proprio valore della produzione. È escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.-----

4.10. La Società deve assicurare che oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società in conformità all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016.---

4.11. La società nell'acquisto di beni, servizi e forniture è soggetta al rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti e delle Concessioni), o comunque delle leggi per tempo vigenti.-----

CAPITALE SOCIALE-----

Articolo 5-----

5.1. Il capitale sociale minimo è fissato in Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge e può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea.-----

5.2. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ivi compresi beni in natura e crediti, inclusa la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.-----

5.3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.-----

5.4. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.-----

5.5. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la relazione e le osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, c.c. possono essere depositate presso la sede sociale il giorno stesso in cui è

stata convocata l'Assemblea per decidere in merito.-----

5.6. Per il fabbisogno finanziario della società il socio unico, o i soci, ove esistenti, potranno provvedere, nel rispetto delle leggi in materia, tramite finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi con obbligo di restituzione o versamenti a fondo perduto o in conto futuro aumento di capitale nel rispetto delle norme finanziarie di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.-----

PARTECIPAZIONI SOCIALI-----

Articolo 6-----

6.1. Le quote di partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.-----

6.2. I soci possono, tuttavia, decidere che le quote di partecipazione emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti dagli stessi effettuati.-----

Articolo 7-----

7.1. Le partecipazioni ed i diritti di opzione e prelazione relativi, sono liberamente trasferibili soltanto in favore di soggetti pubblici e purchè con il trasferimento non si alterino le condizioni di controllo analogo e i presupposti necessari per l'affidamento "in house" da parte del Comune di Civitavecchia di Servizi Pubblici Locali, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.-----

7.2. Nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.-----

7.3. Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie partecipazioni a soggetti pubblici già soci ovvero a soggetti pubblici terzi dovrà comunicare per iscritto la propria offerta all'Organo Amministrativo, mediante apposita denuntiatio contenente le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.-----

La denuntiatio può essere redatta su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico) e può essere spedita con qualsiasi sistema di comunicazione (raccomandata anche a mano, telegramma, telefax e posta elettronica) con conferma di ricezione.-----

L'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della denuntiatio, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:-----

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione entro 30

(trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo; la detta dichiarazione può essere redatta e spedita con le medesime modalità della denuntiatio (nel caso di raccomandata cartacea, entro il detto termine di trenta giorni essa deve essere consegnata alle poste);-----

b) l'Organo Amministrativo dovrà comunicare al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle partecipazioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti; la detta comunicazione deve essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera a) e può essere redatta e spedita con le medesime modalità della denuntiatio.

7.4. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.-----

7.5. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto di esercizio della prelazione loro s p e t t a n t e .

7.6. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione, formulata con le modalità indicate, equivale a proposta di concludere il futuro contratto di trasferimento della partecipazione stessa ai sensi dell'articolo 1326 c.c.. Pertanto, nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, si intenderà concluso il relativo contratto preliminare di trasferimento della partecipazione ai sensi dell'articolo 1351 c.c.. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la data di stipulazione del contratto definitivo di trasferimento in forma idonea all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato d a l l ' o f f e r e n t e .

7.7. Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire la totalità della partecipazione all'acquirente indicato nella denuntiatio; ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione, potrà trasferire la relativa parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione alle condizioni che saranno concordate con l o stesso.

7.8. Tutte le disposizioni di cui ai precedenti punti trovano

applicazione anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà.-----

7.9. Le partecipazioni ed i diritti di opzione e prelazione relativi non possono essere offerte in garanzia né in godimento.-----

7.10. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali sulle stesse è richiesto il gradimento unanime degli altri soci.-----

A tal fine, una volta decorso inutilmente il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, l'Organo Amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione dei soci.-----

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio ed essere comunicata all'Organo Amministrativo, che dovrà trasmetterla al socio.-----

Qualora, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, non pervenga al socio richiedente alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la partecipazione.-----

Salva l'ipotesi di silenzio-assenso di cui al precedente capoverso, in caso di mancata concessione del gradimento il socio che intende alienare la propria partecipazione può esercitare il diritto di recesso dalla società a norma di legge e di statuto.-----

DIRITTO DI RECESSO-----

Articolo 8-----

8.1. Il recesso è ammesso nei casi previsti dal codice civile.-----

8.2. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita all'Organo Amministrativo presso la sede sociale entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

8.3. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.-----

8.4. Salvo diversa inderogabile disposizione di legge, il recesso produce i suoi effetti una volta intervenuto il rimborso della relativa

p a r t e c i p a z i o n e .-----

ORGANI SOCIALI-----

Articolo 9-----

9.1. Sono organi della Società i seguenti:-----

- l'Assemblea dei soci;-----

- l'Organo Amministrativo;-----

- l'Organo di Controllo.-----

9.2. In conformità al disposto dell'art. 11, comma 9, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2016 è vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

In conformità al disposto dell'art. 11, comma 9, lett. c), del D.Lgs. n. 175/2016 è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché

corrispondere trattamenti di fine mandato a componenti degli organi sociali.---

DECISIONI DEI SOCI-----

Articolo 10-----

10.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.-----

10.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----

2) la nomina degli amministratori ed il relativo compenso, nonché l'eventuale nomina di direttori generali, amministrativi e tecnici, con determinazione dei relativi compiti e attribuzioni e del relativo

c o m p e n s o ;-----

3) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile, del Sindaco Unico ovvero dei membri del Collegio Sindacale e del relativo Presidente e/o la nomina del Revisore nonché la determinazione del relativo compenso;-----

4) le modificazioni del presente Statuto;-----

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, come sopra indicato, o una rilevante modifica dei diritti dei soci.-----

10.3. Sono, inoltre, come consentito dall'art. 16, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 in ogni caso riservate alla competenza dei soci le decisioni in merito ad argomenti riconducibili al controllo analogo e costituiti da:-----

1) budget triennale e annuale economico, patrimoniale e finanziario di esercizio;-----

2) atti di affidamento di lavori servizi e forniture e/o sulle operazioni e sui contratti di qualsiasi natura che comportino un impegno di spesa superiore alle soglie di cui all'art 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, salvo che si tratti di:-----

2.a) operazioni e contratti già previsti nel budget di cui al precedente numero 1);-----

2.b) interventi obbligatori in quanto previsti specificamente da atti di programmazione dell'Ufficio di ambito o in quanto interventi di spesa del Piano di Ambito;-----

2.c) pagamento di spese ricorrenti obbligatorie, come spese per stipendi, spese energetiche, etc.-----

3) criteri generali per la formulazione delle tariffe, ove non già determinati a norma dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;-----

4) modifiche significative nello svolgimento del servizio oggetto di

a f f i d a m e n t o ;-----

- 5) l'assunzione di prestiti/mutui non preventivamente autorizzati in sede di budget;-----
- 6) acquisto e presa in locazione/affitto di beni immobili e di aziende o rami d'azienda non preventivamente autorizzati in sede di budget;-
- 7) alienazione o concessione in locazione/affitto di beni immobili e di aziende o rami d'azienda non preventivamente autorizzati in sede di budget;-----
- 8) acquisto o presa in godimento di beni mobili per valore annuo complessivo superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), ad eccezione di quelli già preventivamente autorizzati in sede di budget;-----
- 9) alienazione o concessione in godimento di beni mobili per valore annuo complessivo superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), ad eccezione di quelli già preventivamente autorizzati in sede di budget;-----
- 10) acquisti di partecipazioni societarie e simili;-----
- 11) alienazione, totale o parziale, di partecipazioni societarie e simili;
- 12) piani annuali/pluriennali di assunzione e di riduzione di
p e r s o n a l e ;

- 13) piani annuali/pluriennali di consulenze o collaborazioni esterne;--
- 14) prestazione di fidejussioni, avalli ed altre garanzie reali e/o
p e r s o n a l i ;

- 15) operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria);-----
- 16) piani di risanamento aziendale e piani industriali;-----
- 17) su ogni altro argomento che l'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, ovvero il Soggetto incaricato del Controllo Analogo ritenga opportuno sottoporre a specifica approvazione da parte dell'assemblea.-----
- 10.4. Per le decisioni ed operazioni suindicate, pertanto, l'Organo Amministrativo non può procedere in assenza della preventiva autorizzazione dei soci.-----
- 10.5. Le decisioni dei soci suindicate sono assunte nel rispetto del disposto degli articoli 7 e 9 del D.Lgs. n. 175/2016 (recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e degli articoli 42, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (recante Testo Unico degli Enti Locali), ove ne ricorrono i relativi presupposti, e costituiscono, insieme a quanto previsto nei successivi Articoli 29 e 30, esplicazione dei poteri di indirizzo, programmazione e controllo, da parte dell'ente pubblico socio, analogo a quello da quest'ultimo esercitato sui propri servizi.-----

Articolo 11-----

11.1. Le decisioni dei soci possono essere assunte:-----

a) mediante deliberazione assembleare;-----

b) sulla base di consultazione scritta;-----

c) mediante consenso espresso per iscritto.-----

11.2. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, ferme diverse maggioranze di legge per singole ipotesi.-----

11.3. Nell'ipotesi di decisioni dei soci assunte sulla base di consultazione scritta o mediante consenso per iscritto, tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.-----

Articolo 12 -----

12.1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la relativa adunanza.-----

12.2. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (raccomandata anche a mano, telegramma, telefax o posta elettronica) con conferma di ricezione.-----

12.3. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonchè gli argomenti all'ordine del giorno; potrà essere prevista una seconda convocazione per il caso in cui la prima andasse deserta, purchè non nel medesimo giorno della prima.-----

12.4. L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia.-----

Articolo 13-----

13.1. La presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad uno degli Amministratori con poteri congiunti o disgiunti; oppure, in caso di mancanza, alla persona designata dagli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.-----

13.2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale p r e s e n t e .-----

13.3. Ove prescritto dalla legge oppure in ogni caso in cui l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'Organo Amministrativo m e d e s i m o .-----

13.4. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta e proclama i risultati d e l e g a t i o n i e .-----

votazioni.-

Articolo 14-

14.1. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto.-

14.2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima, e non può essere rilasciata in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.-

Articolo 15-

15.1. Le adunanze dell'Assemblea possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigi o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.-

In particolare sarà necessario che:-

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in assemblea di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale;-----

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.-----

15.2. L'assemblea può tenersi mediante mezzi di comunicazione con riferimento a tutti i partecipanti alla riunione, compreso il Presidente, a condizione che nel luogo in cui è stato convocato l'assemblea sia presente il Segretario ovvero il Notaio in caso di assemblea straordinaria.-----

Articolo 16-

16.1. Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, fatte salve le deliberazioni per le quali sia richiesto a norma di legge un diverso quorum deliberativo.-----

16.2. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari o che si astengano, sono decise dall'Assemblea.-----

16.3 Le decisioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 17

17.1. La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci che provvedono alla nomina e nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, da:

1) un Amministratore Unico;

2) un Consiglio di Amministrazione composto fino a tre componenti, secondo il numero che sarà determinato dai soci che procedono alla nomina e scelti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n.120/2011 e ss.mm.ii..

17.2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete alla decisione dei soci ai sensi dell'articolo 2479 c.c. Per la prima volta tale decisione viene assunta in sede di atto costitutivo.

17.3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci ed anche a persone giuridiche od enti in genere.

17.4. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo

2382

c.c..

17.5. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione del termine dell'incarico, salvo il caso di revoca o dimissioni, essi durano in carica per tre anni e decadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Gli Amministratori sono rieleggibili con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

17.6. Agli amministratori spetta un compenso annuale, stabilito all'atto di nomina o con successiva delibera dell'Assemblea dei soci, purché nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo v i g e n t i .

17.7. Agli amministratori spetta, altresì, il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio opportunamente documentate.

Non danno luogo a rimborso, le spese sostenute dagli amministratori per il raggiungimento della sede della società dal luogo di residenza / domicilio.

17.8. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salva diversa espressa decisione dei soci.

17.9. Gli amministratori sono revocabili per giusta causa (senza diritto ad indennizzo) secondo le disposizioni riportate nel Codice Civile. Costituisce giusta causa di revoca degli amministratori, tra le altre, il mancato rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dal

Socio, dal Referente del controllo analogo/Comitato di indirizzo e Controllo Analogico o un grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati non soddisfacente o comunque non sufficiente a garantire il giusto livello di erogazione dei servizi pubblici affidati.-----

17.10. Gli amministratori sono, altresì, revocabili in ragione delle prerogative di cui all'Art. 50, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL e s.m.i..-----

17.11. In presenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui resti in carica, per qualsiasi causa e/o motivo, un solo componente, l'intero Consiglio decade con effetto immediato e l'amministrazione ordinaria viene da subito esercitata dal Collegio Sindacale, che, ai sensi dell'art. 2386 comma 5 del Codice Civile, provvede a convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.-----

Articolo 18-----

18.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dai soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.-----

18.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.-----

18.3. I soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione possono nominare un Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. In conformità al disposto dell'art. 11, comma 9, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016 la detta carica di Vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento ad esso di compensi aggiuntivi.-----

Articolo 19-----

19.1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.-----

19.2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominato; ovvero, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.-----

19.3. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).-----

19.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di

opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

19.5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigi o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso, è necessario che siano rispettate le medesime condizioni indicate nel precedente Articolo 16.1. per le analoghe adunanze dell'Assemblea dei soci.

19.6. L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

19.7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

19.8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Ove prescritto dalla legge ovvero in ogni caso in cui l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.

Articolo 20

20.1. A meno che l'adozione del metodo collegiale non sia richiesta dalla legge o dallo Statuto ovvero da uno o più amministratori, e fatti comunque salvi i casi di cui all'art. 2475, comma 4, c.c., le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

20.2. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri amministratori e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico), recante l'oggetto della proposta di decisione e le sue ragioni e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

La trasmissione della proposta di decisione può avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, e deve essere diretta, oltre che ai membri dell'Organo di Controllo e al Revisore, se nominati, a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, i quali, se intendono esprimere voto favorevole o contrario, devono comunicare (con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e alla Società la loro volontà in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo, magnetico o

informatico) e con l'apposizione della sottoscrizione, sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa c o m e astensione.

Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum che il successivo punto 22.4. richiede per l'assunzione di una determinata decisione.

Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori e, se nominati, ai membri dell'Organo di Controllo ed al Revisore e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel Libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 c.c., i n d i c a n d o :

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati in allegato al Libro stesso.

20.3. Ove si adotti il metodo della decisione mediante il consenso espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto cartaceo, magnetico o informatico) e con l'apposizione della sottoscrizione, sia in forma originale sia in forma digitale, da tanti amministratori quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum che il successivo punto 22.4. richiede per l'assunzione di una determinata decisione. Il primo consenso e quelli ulteriori pervenuti alla Società nel termine in cui al successivo capoverso, riguardanti la medesima decisione, devono essere comunicati (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di 10 (dieci) giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di 10 (dieci) giorni.

Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti

gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai membri dell'Organo di Controllo ed al Revisore e deve essere trascritta tempestivamente

a cura dell'Organo Amministrativo nel Libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 c.c., indicando:-----

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;-----
- b) l'identità dei votanti;-----
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissensienti;----
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.-----

Il documento contenente la comunicazione della decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati in allegato al Libro stesso.-----

20.4. Le decisioni degli amministratori mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del consiglio di amministrazione.-----

Articolo 21-----

21.1. Fermo l'esercizio del controllo analogo di cui ai successivi Articoli 28 e 29 del presente Statuto e fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 c.c. e dal precedente Articolo 10 del presente Statuto, la gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo, che può compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.---

Articolo 22-----

22.1. In conformità al disposto dell'art. 11, comma 9, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016, il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un solo amministratore delegato fissando le relative attribuzioni, salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci.-----

22.2. In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione dovrà definire con precisione i limiti delle relative deleghe, controllarne il fedele esercizio, con facoltà di revoca sia per carente esercizio sia per eccesso di delega.-----

22.3. L'amministratore delegato ha l'obbligo di riferire ogni tre mesi al Consiglio di amministrazione ed all'Organo di Controllo della Società.

22.4. La delega di attribuzioni non può comportare alcun aumento del compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione come determinato dalla Assemblea. E', tuttavia, ammessa una differente distribuzione tra i diversi membri del Consiglio di Amministrazione del detto compenso complessivo in relazione alle deleghe attribuite.-

22.5. Non sono delegabili le materie riservate alla decisione dei soci

ai sensi del precedente Articolo 9.-----

22.6. Non sono, inoltre, delegabili le materie elencate nell'articolo 2475, ultimo comma, c.c.-----

22.7. L'Organo Amministrativo può nominare institori o procuratori, per singoli affari o per categorie di affari e per il compimento di determinati atti stabilendone i poteri.-----

Articolo 23-----

23.1 L'Organo Amministrativo è tenuto a controllare la qualità dei servizi pubblici locali erogati dalla Società mediante l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti e, in particolare, a tal fine, è tenuto a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva della collettività in ordine al funzionamento ed all'erogazione dei servizi pubblici locali erogati.-----

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.-----

Articolo 24-----

24.1 L'Organo Amministrativo provvede alla stipula della Carta della Qualità dei Servizi, per ciascuno dei servizi gestiti, conformemente all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 286/1999 ("Qualità dei servizi pubblici"), nonché conformemente alle linee guida contenute nell'accordo in conferenza unificata del 26 settembre 2013 e all'articolo 2, comma 461, della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).-----

24.2 L'Organo Amministrativo è tenuto altresì a redigere annualmente, nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa in materia e per quanto di propria competenza, il Piano Economico Finanziario per il servizio di igiene urbana, finalizzato alla definizione delle tariffe inerenti la Tassa sui Rifiuti, secondo le disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).-----

Articolo 25-----

25.1 L'Organo Amministrativo, nel rispetto delle leggi e del presente statuto, adotta – se ritenuto necessario – regolamenti interni per il funzionamento e per l'organizzazione della Società.-----

In particolare, tra gli altri, possono essere disciplinate con regolamenti interni le seguenti materie:-----

a) Appalti, forniture, servizi, spese in economia;-----

b) Modalità di assunzione e regolamentazione del personale;-----

c) Modalità di accesso agli atti aziendali;-----

d) Ogni altra materia concernente il funzionamento e l'organizzazione societaria, se ritenuto opportuno.-----

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'-----

Articolo 26-----

26.1. La rappresentanza generale della Società, sostanziale e

p r o c e s s u a l e ,
spetta:-----

- all'Amministratore Unico; o-----
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente, ove nominato; la firma del Vicepresidente giustifica l'assenza del Presidente.-----

26.2. La rappresentanza sociale altresì spetta:-----

- all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti della delega;----
- ai direttori generali ed agli institori, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti con decisione dell'Organo Amministrativo, ai quali essa sarà attribuita nelle forme di legge da colui cui spetta la rappresentanza organica della società;-----

- ai procuratori speciali per singoli affari o per una pluralità di affari, cui essa sarà attribuita, previa decisione dell'Organo Amministrativo, da uno dei soggetti di cui sopra, nei limiti del proprio potere di rappresentanza, nelle forme di legge.-----

CONTROLLO DELLA SOCIETA'-----

Articolo 27-----

27.1. In conformità al disposto dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 l'Assemblea nomina in ogni caso un Organo di Controllo composto da tre membri effettivi.-----

27.2. L'Organo di Controllo svolge funzioni di controllo interno della società.-----

27.3. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti della società; in tal caso, esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro e ad esso si applicano tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.-

27.4. All'Organo di Controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.-----

27.5. In alternativa, la Revisione legale dei conti, se non affidata all'Organo di Controllo, può essere affidata ad una società di revisione esterna iscritta nell'apposita registro.-----

CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA'-----

Articolo 28-----

28.1. Come già precisato al precedente Articolo 1, l'affidamento diretto in favore della Società di Servizi Pubblici Locali dell'ente pubblico o degli enti pubblici socio/i esclusivo/i presuppone e comporta la soggezione della Società stessa ad un controllo, da parte del/i detto/i ente/i pubblico/i, analogo a quello da quest'ultimo/i esercitato sui propri servizi.-----

28.2. Il controllo analogo è esercitato dai seguenti soggetti:-----

- dal Consiglio Comunale definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui devono tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza, per il tramite dell'ufficio controllo analogo a ciò preposto, un idoneo sistema

informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

- dall'Assemblea dei soci, in ordine al rilascio della preventiva autorizzazione per le decisioni ed operazioni di cui al precedente Articolo 10.3.;

- dal Soggetto incaricato del Controllo Analogico, per le operazioni e con le modalità di cui al successivo Articolo 29; al medesimo Soggetto incaricato del Controllo Analogico spetta, altresì, la vigilanza sull'esecuzione, da parte dell'organo amministrativo della Società, delle decisioni dell'Assemblea dei soci di cui sopra.

28.3. L'Ufficio del soggetto incaricato al Controllo Analogico agisce nell'ambito delle prerogative di legge tempo per tempo vigenti, nonché in forza dell'apposito regolamento in materia.

28.4. Trattandosi di attività istituzionale dell'Ente Locale socio, attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni di Soggetto incaricato del Controllo Analogico, ma solo il rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio.

Articolo 29

29.1. Il controllo analogo si articola in due tipologie:

a. Controllo societario. Il controllo societario è attuato nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;

b. Controllo economico-finanziario. Il controllo economico-finanziario tende a indirizzare l'attività delle Società verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per l'Ente la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato. Il controllo economico-finanziario viene attuato attraverso il monitoraggio:

- preventivo nella fase di programmazione annuale e pluriennale del "budget";

- concomitante con l'analisi di report periodici sullo stato di utilizzazione del budget;

- a consuntivo attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.

Le specifiche attività di monitoraggio preventiva, concomitante e a consuntivo sono disciplinate con l'apposito regolamento concernente le modalità di attuazione del "controllo analogo".

29.2. Il controllo analogo è esercitato anche sulle eventuali società controllate con le modalità indicate nel Regolamento del Comitato di

indirizzo e controllo e negli statuti delle predette società.-----

29.3. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo - fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società a responsabilità limitata in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti, delle responsabilità e degli obblighi di diritto societario - esercita funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli organi societari - con esclusione dell'Organo di Controllo della Società con cui si confronta ai sensi del successivo punto 29.8. del presente articolo - ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto, in conformità con quanto previsto dall'oggetto sociale.-----

29.4. In particolare, il Soggetto incaricato del Controllo Analogo ha poteri di iniziativa (controllo "ex ante"), di monitoraggio (controllo "contestuale") e di verifica (controllo "ex post") sull'attività della Società e sull'operato dell'Organo Amministrativo della Società.-----

29.5. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo vigila sui seguenti atti predisposti dall'Organo Amministrativo della Società, se del caso formulando appositi indirizzi:-----

a) corrispettivi per i servizi espletati (fatti salvi i vincoli scaturenti dalla legge o dai provvedimenti emanati dalle competenti autorità a m m i n i s t r a t i v e) ;-----

b) schemi dei contratti di servizio con i soci e successive modifiche e integrazioni, in qualità di supporto al Responsabile/Dirigente dell'Ufficio comunale competente in materia;-----

c) la macro-organizzazione aziendale.-----
29.6. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità e piani della società e, a tal fine, formula proposte all'indirizzo dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo ed esprime pareri ed indirizzi vincolanti sui reports gestionali sottoposti al suo esame, con periodicità trimestrale, dall'Organo Amministrativo della Società.-----

29.7. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo formula:-----

- le linee guida per la determinazione delle regole per l'esercizio di direzione e coordinamento delle eventuali società controllate nonché gli indirizzi generali programmatici e strategici che la Società deve assumere per le società del gruppo;-----

- gli orientamenti generali sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo cui si uniforma l'approvazione del Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. 231/2001 da parte dell'Organo Amministrativo;-----

29.8. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogo:-----

- si confronta con l'Organo di Controllo della Società e con il Revisore Legale dei Conti, ove nominati, nonché con l'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001;-----

- in occasione delle assemblee dei soci riferisce sull'attività svolta

con riferimento all'esercizio del controllo analogo ai sensi della norma attivata vigente;

- informa costantemente i soci in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche;

29.9. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogico può chiedere all'Organo Amministrativo ulteriore documentazione a supporto della propria attività e può formulare apposite richieste di informazione in ordine a specifiche questioni inerenti il servizio affidato. Qualora ciò si verifichi, l'Amministratore Unico/Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore congiunto o disgiunto dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica certificata.

29.10. Il Soggetto incaricato del Controllo Analogico, nell'ipotesi in cui ravvisi scostamenti rispetto alla programmazione e/o agli indirizzi approvati ovvero laddove l'Organo Amministrativo non provveda a fornire le informazioni richieste, potrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci, con le modalità stabilite al precedente Articolo 12, per gli opportuni provvedimenti.

29.11. L'attività del Soggetto incaricato del Controllo Analogico è esercitata nel rispetto del disposto degli artt. 42, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (recante Testo Unico degli Enti Locali), ove ne ricorrono i relativi presupposti.

ESERCIZI SOCIALI

Articolo 30

30.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

30.2. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro 180 (centottanta) giorni; in questo ultimo caso l'Organo Amministrativo segnala nella relazione sulla gestione (o, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, nella nota integrativa) le ragioni della dilazione.

30.3. In coerenza con l'oggetto sociale, consistente nell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, gli utili di esercizio sono destinati prioritariamente alle finalità di seguito elencate:

A. preservazione del valore del capitale sociale e costituzione delle riserve legali del patrimonio netto, secondo i termini di legge;

B. costituzione di ulteriore riserva straordinaria per un importo almeno pari al valore del capitale sociale;

30.4. Soltanto a seguito della costituzione delle riserve di cui ai precedenti punti A) e B), l'Assemblea può deliberare la distribuzione ai soci dell'utile di

esercizio.-----

SCIOLIMENTO DELLA SOCIETA'-----

Articolo 31-----

31.1. La Società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

31.2. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.-----

CLAUSOLA DI RINVIO-----

Articolo 32-----

32.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e quelle in materia di società a partecipazione pubblica tempo per tempo

vigenti.-----

FIRMATO:

ANTONIO CARBONE

ERNESTO TEDESCO

GIUSEPPE CAPPARELLA NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato

su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.